

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Contratto per l'affidamento dei servizi specialistici di assistenza, supporto, manutenzione ordinaria, correttiva e implementazione del Sistema Informativo Regionale dei Servizi Educativi (SIRSE) della Regione Umbria.

CUI: S80000130544202300016

CIG: 98348696A4

TRA

1. nato a il domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio, Ricerca ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale, Piazza Italia n. 1 - Perugia - c.f.: 80000130544, di seguito denominata "Regione";

E

2. nato a il , il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società , con sede in , P.Iva e C.F. , per brevità, indicato come "Aggiudicatario".

DICHIARANO E PREMETTONO CHE:

- determinazione dirigenziale n. del che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente allegata al medesimo, ma conservata agli atti della Regione, è stato stabilito, fra quant'altro:

- di procedere all'aggiudicazione ;

- di vincolare le obbligazioni negoziali con la stipula di un contratto di ap-

palto da stipulare mediante scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale, in conformità allo schema approvato con determinazione dirigenziale n. del integrato con le risultanze di gara;

- che l'Aggiudicatario ha dimostrato la propria regolarità contributiva mediante:.

Tutto quanto premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

Art. 2 – Oggetto

La Regione, come sopra indicata e rappresentata, affida all'Aggiudicatario, come sopra indicato e rappresentato, che accetta, i servizi riguardanti la manutenzione ordinaria, correttiva e l'implementazione del SIRSE, anche nell'ottica di eventuali ulteriori richieste del coordinamento nazionale e di esigenze di programmazione regionale, nonché la realizzazione, a partire dai dati presenti nel Sistema Informativo, di un portale tematico sull'offerta educativa presente in Umbria che svolga le seguenti funzioni:

- a) promozione del territorio;
- b) qualificazione del sistema integrato ai sensi del D.lgs. 65/2017;
- c) comunicazione istituzionale nei confronti dei cittadini e delle famiglie nella ricerca di servizi educativi per l'infanzia;
- d) realizzazione di un sistema per lo scambio di informazioni tra portatori d'interesse del settore, con particolare riferimento ai coordinatori pedagogici e al Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione

sull'infanzia.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono dettagliatamente individuate e descritte nell'art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di seguito denominato "Capitolato" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, ma sottoscritto dall'Aggiudicatario e conservato agli atti della Regione.

Art. 3 – Svolgimento del servizio

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.

I servizi vengono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica, che l'Aggiudicatario conferma e riconosce vincolante.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza dei servizi prestati dall'Aggiudicatario.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione dei servizi, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Art. 4 – Importo del contratto

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto è fissato in € (euro), IVA esclusa, giusta offerta economica presentata in sede di gara.

Il corrispettivo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte, ivi incluse spese per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione dati, spese generali ed amministrative, di strumentazione e di tutto quant'altro si renda necessario per l'espletamento del servizio compiuto in ogni sua parte.

A partire dal secondo anno di vigenza del contratto, i corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario possono essere oggetto di aggiornamento, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile unico del procedimento a seguito di formale richiesta dell'Aggiudicatario. L'istruttoria può tenere conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultino superiori al 10% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 5 – Durata

La durata dell'appalto è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di

sottoscrizione del contratto o dall'effettivo inizio del servizio.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo di € 148.176,22, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto mediante posta elettronica certificata. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni oppure a quelle più favorevoli per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelli previsti nella presente procedura di affidamento.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (per brevità Codice), per una durata massima pari a 6 (sei) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 6 – Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del Codice e della L. 7 agosto 1990 n. 241, RUP è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e ricerca il quale ricoprirà anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 7 – Gruppo di lavoro

L'Aggiudicatario conferma l'articolazione e l'organizzazione del gruppo di

lavoro nel suo complesso e nei singoli componenti, relativi profili professionali, funzioni ed attività, come indicati nella documentazione prodotta in procedura di gara.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto, un gruppo di lavoro che sia costantemente dimensionato in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo. All'interno del gruppo di lavoro, lo stesso soggetto può ricoprire fino a 2 (due) profili professionali differenti.

Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovesse essere costretto a sostituire una o più figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta all'amministrazione aggiudicatrice indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione; tali profili dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali delle figure lavorative sostituite. L'eventuale sostituzione delle figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi spostamento o variazione di ogni sorta deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione aggiudicatrice.

L'attesa dell'autorizzazione su indicata non esonera l'operatore economico contraente dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 8 – Piano dettagliato delle attività

Tutte le attività oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate entro il ter-

mine indicato e con le modalità che verranno concordate con l'amministrazione aggiudicatrice e riportate in un Piano dettagliato delle attività.

A tale proposito l'operatore economico aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, deve predisporre un Piano dettagliato delle attività che dovrà essere validato dall'amministrazione aggiudicatrice. Tale Piano costituisce uno sviluppo e un approfondimento dell'articolazione dell'offerta tecnica. Il Piano dettagliato delle attività, validato dalla Regione Umbria - Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca costituisce vincolo contrattuale.

È prevista la possibilità di modificare e aggiornare il Piano dettagliato delle attività per eventi sopravvenuti e imprevedibili. In caso di richiesta di modifica, l'operatore economico aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima, deve far pervenire tramite posta elettronica certificata all'amministrazione aggiudicatrice la proposta motivata di modifica del Piano dettagliato delle attività; l'amministrazione aggiudicatrice, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della proposta motivata di modifica, accetta le modifiche o invia motivato diniego all'operatore economico aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

Proposte di modifica del Piano dettagliato delle attività, adeguatamente motivate, possono essere formulate anche dall'Amministrazione aggiudicatrice. In tal caso le stesse saranno comunicate all'operatore economico aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, che con le medesime modalità dovrà accettarle nei quindici (15) giorni successivi alla ricezione della medesima proposta

Art. 9 – Modalità e tempistica di esecuzione del servizio

La natura del servizio oggetto del presente contratto presuppone una stretta connessione tra l'operatore economico aggiudicatario e l'amministrazione aggiudicatrice.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare la necessaria assistenza alle strutture regionali interessate dal servizio e, in particolare:

- organizzare incontri periodici con l'amministrazione aggiudicatrice per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, nonché la pianificazione delle attività in divenire;
- garantire che il servizio oggetto della presente procedura di gara sia svolto secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta tecnica;
- predisporre tutta la documentazione ritenuta di volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività.

Art. 10 – Modalità di pagamento

Il prezzo contrattuale, viene liquidato come segue:

- Un acconto del 20 per cento del prezzo, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice da corrispondere all'appaltatore entro quindici (15) giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tale fideiussione deve prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

La polizza fideiussoria verrà svincolata successivamente alla liquidazione delle rate di seguito disciplinate e, comunque, previa verifica dell'attività svolta per un ammontare pari all'acconto erogato.

- Con liquidazioni trimestrali successive, fino ad un massimo dell'80 per cento del prezzo, dietro presentazione dello stato di avanzamento del servizio contenente la "Relazione dei servizi espletati" e previa validazione da parte del Servizio competente.

La "Relazione dei servizi espletati" dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- esplicitazione delle attività volte;
- elenco nominativo del personale impiegato con indicazione del profilo;
- dettaglio gg/uomo o frazioni di gg/uomo impiegate da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, la facoltà di richiedere il timesheet con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta.

- Saldo finale al termine di tutte le attività svolte sulla base dell'ultimo stato di avanzamento e sulla presentazione della "Relazione Finale" che dia

conto del percorso realizzato, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate, previa validazione dell'attività svolta da parte del Servizio competente.

Tutti i pagamenti, da effettuare nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dall'esito positivo delle verifiche sulla documentazione pervenuta, sono comunque subordinati:

- alla presentazione di regolare fattura alla Regione Umbria;
- all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 6 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
- all'approvazione della "Relazione dei Servizi espletati".

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Il mancato utilizzo della transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 12 – Penali

Al contratto d'appalto è applicabile quanto disposto all'art. 113-bis del Codice. Al predetto contratto saranno pertanto applicabili penali per il ritardo

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora l'importo della penale sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Al di fuori dei casi sopra richiamati, nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d'arte e comunque non venga svolto in maniera conforme a quanto previsto dal Capitolato, la Regione provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando l'Aggiudicatario ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Ove, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Regione accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Regione si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% dell'importo contrattuale, qualora si accertino inadempienze o carenze nell'esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora

l'importo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione della penale non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate;

- compensazione del credito con quanto dovuto all'Aggiudicatario;

mediante trattenuta sul primo corrispettivo spettante successivamente all'applicazione della penale.

Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione definitiva viene comunicato all'Aggiudicatario tramite PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dall'Aggiudicatario entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione dell'appalto si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 13 – Responsabilità e obblighi

L'aggiudicatario:

- si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro per tutti i lavoratori che svolgono attività a favore dello stesso tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza e di altra natura;

– assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a detti lavoratori o essere cagionati da detti lavoratori nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerenti alle prestazioni oggetto della presente procedura;

– dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'amministrazione aggiudicatrice con deliberazione della Giunta n. 1293 del 27 dicembre 2019 reperibile sul sito alla pagina

[http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-](http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipenden-)
dipenden-

[ti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_](http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-)
[state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-](http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-)

[&p_p_col count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863](http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-)

e dichiara di impegnarsi a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

– che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

– si impegna a mantenere indenne la Regione Umbria da ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi e dai suoi risultati.

- di essere a conoscenza e di accettare l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC.
- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

Art. 14 – Cauzione definitiva

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusta quanto stabilito all'art. 10 del capitolato, ha costituito una cauzione definitiva di € (Euro), in c.t., pari al 10% del corrispettivo netto contrattuale.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la verifica dell'avvenuto espletamento del servizio previsto dal presente contratto.

Art. 15 – Subappalto,

Non può essere affidata in subappalto l'integrale o prevalente esecuzione del contratto.

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

dell'amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal contraente se non sia stata approvata dalla stazione appaltante.

Art. 17 – Riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Regione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori

e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Trova applicazione l'art. 108 del Codice.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice, cui si fa espresso rinvio, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di disporre l'esecuzione di ufficio del servizio a spese dell'operatore economico aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'operatore economico aggiudicatario;
- c) cessazione o fallimento dell'operatore economico aggiudicatario.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di incamerare la garanzia di cui all'art. 13 a titolo di penale, senza pregiudizio per le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'impresa possa dar luogo.

Art. 19 – Recesso

È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice l'esercizio del diritto di recesso nei modi e nelle forme di cui all'art. 109 del Codice cui si fa espresso rinvio.

Art. 20 - Sospensione e/o proroghe del termine contrattuale

Ai sensi dell'art. 107 del Codice, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per sopravvenute esigenze di finanza pubblica disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti, il RUP può disporre la sospensione del contratto nelle forme e nei modi di cui al succitato articolo del Codice.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento presso il Servizio competente, sentito il direttore dell'esecuzione, entro trenta (30) giorni dal suo ricevimento.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'Aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stesso dal

contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla prefettura. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione, fermo restando il diritto al ri-sarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 22 - Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati

L'operatore economico aggiudicatario sarà individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 23 – Controversie e Foro competente

Tutte le controversie tra la Regione e l'Aggiudicatario, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati, sottoscritti dall'Aggiudicatario, agli atti della Regione:

- l'offerta tecnica;

- l'offerta economica;

- garanzia definitiva.

Art. 25 – Normativa applicabile e clausola interpretativa

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, l'amministrazione aggiudicatrice fa espresso riferimento alle norme e condizioni del Codice e del Capitolato Generale per la fornitura e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.1985 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 51 del 03/03/1996.

Art. 26 - Imposte e spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Le spese di bollo pari ad € sono state assolte dall'Aggiudicatario tramite versamento con F23 in data

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione

Per l'Aggiudicatario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.,

82.